

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2023, n. 367

“Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 36 - Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” Aggiornamento Allegato B della D.G.R. n. 2446/2018-: Tabella A “Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica” e Tabella B “Valore e cadenza del bollino verde”

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili, Ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della PO “Supporto Procedure Energie Rinnovabili” confermata dal Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili e dalla Dirigente della Sezione Transizione Energetica, riferisce quanto segue

Visti:

- la direttiva 2018/844/UE, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica recepita con Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia e successiva revisione ed aggiornamento del 21 dicembre 2007;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e successivo adeguamento D.M. del 26 giugno 2015;
- il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 /CE e 2003/30/CE”;
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”;

- la Legge Regionale 27 marzo 2018, n. 6 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n.36(Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1399 “Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale. Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2018 n. 2446 con stesso oggetto di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018 ma contenente rettifica dell’Allegato A e della Tabella A dell’Allegato B.”.

Premesso che

- l’art. 3, comma 1, della nominata L.R. n. 36/2016 ha demandato alla Giunta Regionale il compito di adottare disposizioni di dettaglio per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici;
- l’art. 4, comma 4 della predetta disposizione ha individuato quale segno identificativo per validare i rapporti di controllo ed efficienza energetica il Bollino verde, riportante l’anno di emissione, la tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all’autorità emittente per territorio;
- al comma 6 dell’articolo testé citato si è riconosciuta la competenza della Regione Puglia nella determinazione dei valori dei bollini tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti eserciti e mantenuti nonché per la gestione del “Catasto degli impianti termici”;
- l’art. 14, comma 3, della L.R. n. 36/2016 ancora, ha demandato alla Giunta Regionale il compito di stabilire il valore e la cadenza del bollino verde da apporre sui rapporti di controllo di efficienza energetica;
- la D.G.R. n. 1399/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 2446/2018, nell’Allegato A punto 7.2. “Bollino Verde” e Allegato B, Tabella B “Valore e cadenza del bollino verde” ha stabilito che, nella fase transitoria e nelle more dell’entrata a regime del sistema, il valore del Bollino verde fosse quello statuito da ciascuna Autorità competente al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative;
- le predette Deliberazioni, nell’Allegato A – punto 7.5., hanno espressamente riconosciuto il vincolo di spesa sui contributi riscossi dalle Autorità delegate: *“il contributo del Bollino Verde andrà nelle casse di ciascuna Autorità competente per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici”*.
- al punto 5.2, del medesimo Allegato A, si è stabilito, per la fase transitoria, che la cadenza della trasmissione del Bollino del Rapporto di controllo efficienza energetica (di seguito RCEE) fosse quella stabilita da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione, da parte della Sezione competente, all’entrata a regime del sistema, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività dello stesso.

Considerato che

Per la copertura dei costi necessari all’implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza, all’efficienza e ai fattori di emissione degli impianti stessi, incidendo maggiormente sugli impianti meno efficienti e più inquinanti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale;

- l’art 10, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013, dispone che le Regioni o le Province autonome provvedano

- affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti, assumendo i contenuti del decreto n. 74/2013 come riferimento minimo inderogabile;
- il comma 3, del predetto decreto dispone che le Regioni e le Province Autonome possano, tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini:
 1. individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e per lo svolgimento delle attività di controllo (*lettera a*);
 2. assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale (*lettera b*);
 - la competenza a deliberare sul valore del Bollino verde è ascritta in capo alla sola giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 36/2016 sicché la previsione dell'art. 7, comma 2, dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 2446/2018 (secondo cui "*Tale contributo resta, in fase transitoria, quello statuito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema*") si deve intendere nel senso della fissità dell'entità già stabilita in precedenza dall'A.C. nei termini di cui all'art. 2, comma 1, ("*Autorità competenti*") della L.R. n. 36/2016 ("*La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale), conferma quali autorità competenti, ciascuno per il proprio territorio, i comuni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore della presente legge*"), spettando - dunque - la competenza per la definizione del valore del "Bollino verde" (anche in fase transitoria, nelle more dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 36/2016) alla Regione Puglia ex artt. 4 comma 5 e art.14 comma 3 della L.R. n. 36/2016.
 - il Comune di Brindisi, con delibera della Giunta Municipale n. 17 del 29/01/2021, nelle more dei provvedimenti attuativi, aveva unilateralmente revisionato, in aumento, il costo del bollino per gli impianti termici fino a 35 kW, passando dalla previgente tariffa di €. 12,50 alla nuova di €. 25,00;
 - la predetta delibera comunale è stata dunque impugnata dinanzi al T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza); quest'ultimo, con sentenza n. 00343/2022, ha annullato il provvedimento comunale per il difetto di competenza per materia in capo all'Ente comunale; pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 09073/2022 del 25/10/2022.

Considerato inoltre che

- in data 11 e 12 aprile 2022 si sono tenuti presso la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, gli incontri con le Autorità competenti al fine di accertare lo stato dell'arte delle attività eseguite ex L.R. n. 36/2016 nonché i valori del contributo riscosso localmente a titolo di Bollino verde;
- in virtù delle risultanze delle suddette riunioni, con nota prot. n. 3356 del 20/04/2022 la Sezione procedente ha richiesto a ciascuna delle autorità intervenute di relazionare dettagliatamente sulla periodicità delle autodichiarazioni richieste all'utenza nonché sul valore del contributo "Bollino Verde" riscosso territorialmente nel periodo transitorio;
- la Provincia di Lecce con nota prot. n. U11/22 del 29/04/2022, la Provincia di Foggia con nota prot. n. 21/FG del 29/04/2022, la Provincia di Brindisi con nota prot. n. 13778/2022 del 02/05/2022 e il Comune di Barletta con nota prot. n. 35179 del 10/05/2022 hanno trasmesso, in forma tabellare, gli importi del Bollino verde riscossi per fasce di potenzialità degli impianti termici;
- in data 3 e 17 novembre 2022 le autorità competenti sono state ulteriormente convocate dalla Sezione procedente al fine di verificare lo stato di fatto delle attività accertative ed ispettive con un *focus*

- sull'entità del valore del Bollino verde applicato e sulla potenziale congruità della stessa in rapporto ai costi sostenuti per l'esecuzione del servizio;
- sulla scorta delle risultanze degli incontri poc'anzi citati, si è accertato che i valori applicati dai soggetti delegati risultano ancora estremamente disomogenei, con ripercussioni inevitabili sulla qualità e uniformità del servizio reso sul territorio regionale;
 - in data 1 dicembre 2022 si è tenuta presso la Regione Puglia – Dipartimento dello Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica, la riunione del Comitato Tecnico Permanente ex art. 7 della D.D. n. 40/2019 avente ad oggetto "*Norme di funzionamento del Comitato tecnico permanente regionale di cui all'art. 13 dell'Allegato A della D.G.R n. 1399 del 2.08.2018*";
 - nel predetto incontro, i componenti intervenuti sulla questione del bollino verde - affrontato all'ordine del giorno, hanno stigmatizzato la disomogeneità del valore applicato dalle Autorità competenti e rimarcato la necessità di stabilire un valore unico per tutto il territorio regionale;
 - la Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica- Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, preso atto delle informazioni assunte durante gli incontri con le Autorità delegate, emerse nella riunione del Comitato Tecnico Permanente nonché quelle desunte dalle relazioni pervenute, ha proseguito il percorso istruttorio strumentale alla quantificazione del valore del contributo di che trattasi; ha ritenuto opportuno, nella sua valutazione istruttoria, dover contemperare, per un verso, l'esigenza concreta delle Autorità di poter efficacemente espletare il servizio, dall'altro il principio di non aggravamento dell'utente sul quale, di fatto, incombe l'onere di assolvimento del bollino;
 - questa Sezione regionale, valutate ed individuate le Autorità competenti che hanno eseguito ed eseguono le attività in modo più compiuto ed esaustivo e la riferita congruità del contributo riscosso nel loro contesto di riferimento, considerate le contingenze locali, l'entità degli impianti censiti, l'incisività delle attività eseguite dalle Autorità competenti, all'esito degli accertamenti condotti, ritiene di poter definire il valore del Bollino verde, contemperando e bilanciando le contrapposte esigenze, nei termini di seguito indicati:
 - per gli impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere con potenza compresa tra $10 \leq P < 35$ kW, il valore del Bollino verde è stato individuato in quello applicato dalle province di Lecce, Brindisi, Foggia e Città Metropolitana di Bari;
 - per gli impianti con generatori alimentati a combustibile liquido o solido con potenza compresa da $10 \leq P < 35$ kW, fermo restando il valore del Bollino verde come individuato nel punto che precede, viene stabilita una periodicità maggiore (pari a 1 anno) per tener conto degli adempimenti necessari per concorrere a superare i termini dell'infrazione comunitaria n. 2014/2147 alla Direttiva 2008/50/EC sulla qualità dell'aria (inquinante PM10) per la quale è stato evidenziato, a livello regionale, il contributo negativo degli impianti di riscaldamento domestico meno performanti sotto il profilo ambientale (vedasi circostanza occorsa a più riprese nel Comune di Torchiarolo, in provincia di Brindisi);
 - per gli impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere, la cui potenzialità è compresa tra $35 \leq P < 100$ kW e tra $100 \leq P < 350$ kW, il valore del Bollino verde è stato individuato nel valore medio ponderato sulla popolazione censita (Istat al 01/01/22) su base provinciale, tra i contributi riscossi dalle province competenti nel periodo transitorio, riferito a tipologia di impianto e fascia di potenza;
 - per gli impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere, la cui potenzialità è $P \geq 350$ kW, nonché per gli impianti con micro-generazione e cogenerazione, il valore del contributo di cui trattasi, tenuto conto il numero degli impianti censiti, è stato parimenti individuato nel valore medio-ponderato, sulla popolazione censita (Istat al 01/01/2022) su base provinciale, tra i contributi riscossi dalle province competenti;
 - tenuto conto, inoltre, che la quantificazione del valore del bollino, a valere su tutto il territorio regionale, comporta la necessaria coerente ridefinizione della periodicità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica, sulla scorta delle valutazioni e verifiche sin qui condotte, si ritiene di poter definire la cadenza di trasmissione dei rapporti in questione come indicata nella Tabella unica dell'Allegato 1 "*Valore e Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica*";

- pertanto, all'esito dell'attività istruttoria espletata, la Sezione Transizione Energetica ritiene, altresì, di poter definire la cadenza di trasmissione dei RCEE con bollino, in osservanza del D.P.R. n. 74/2013, e il valore di quest'ultimo per tipologia e potenza dell'impianto termico come da predetto allegato (Allegato 1).

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Si propone:

- di definire, al fine di garantire l'uniformità sul territorio regionale, la cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica;
- di definire, sempre al fine di garantire l'uniformità sul territorio regionale, il valore del segno identificativo "Bollino Verde" che deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera f) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di definire la cadenza di trasmissione con bollino dei RCEE, al fine di renderla omogenea sul territorio regionale, così come dettagliato nell'Allegato 1;
2. di definire il valore del bollino verde da applicare per tutto il territorio regionale, così come dettagliato nell'Allegato 1, allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante dello stesso;
3. di modificare coerentemente la cadenza di trasmissione con bollino dei Rapporti di Controllo Di Efficienza Energetica già stabilita dalla D.G.R. n. 2446/2018 nell'Allegato B – "Tabella A"
4. di modificare il valore e cadenza del bollino normato dalla D.G.R. n. 2446/2018 nell'Allegato B – "Tabella B"
5. di approvare il documento **Allegato 1, Tabella Unica: "Valore e Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica"** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come emendato;
6. di stabilire che **l'Allegato 1 – "Tabella Unica"** modifica e sostituisce la Tabella A e la Tabella B dell'Allegato B della D.G.R. N. 2446/2018;

7. di confermare in ogni sua altra parte la D.G.R. n. 2446/2018;
8. di stabilire che le maggior somme incamerate da ciascuna Autorità competente, per eventuali economie del servizio o minori spese nell'esecuzione dello stesso, e derivanti dalla riscossione del Bollino verde vengano accantonate per attività sinergiche ed affini quali, a titolo di esempio, bonus sociali per rinnovo caldaie, attività di manutenzione sugli impianti termici pubblici più obsoleti o impattanti, comunicazione e sensibilizzazione pubblica o altro, da definirsi con separato provvedimento di questa amministrazione regionale o, nelle more, stabilito dalle varie autorità competenti di intesa con l'Ufficio regionale competente, individuato nella Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia;
9. di ritenere le previsioni disposte vigenti ed efficaci a far data dalla pubblicazione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposti ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.
(Anna Grazia Lanzilotto)

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
(Francesco Corvace)

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica
(Angela Cistulli)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingiero)

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore Ing. Alessandro Delli Noci;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di definire la cadenza di trasmissione con bollino dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica, al fine di renderla omogenea sul territorio regionale, così come dettagliato nell'Allegato 1;
2. di definire il valore del bollino verde da applicare per tutto il territorio regionale, così come dettagliato nell'Allegato 1, allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante dello stesso;
3. di modificare coerentemente la cadenza di trasmissione con bollino dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica già stabilita dalla D.G.R. n. 2446/2018 nell'Allegato B – "Tabella A"

4. di modificare il valore e cadenza del bollino normato dalla D.G.R. n. 2446/2018 nell'Allegato B – “Tabella B”
5. di approvare il documento **Allegato 1, Tabella Unica: “Valore e Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica”** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come emendato;
6. di stabilire che **l'Allegato 1 – “Tabella Unica”** modifica e sostituisce la Tabella A e la Tabella B dell'Allegato B della D.G.R. N. 2446/2018;
7. di confermare in ogni sua altra parte la D.G.R. n. 2446/2018;
8. di stabilire che le maggior somme incamerate da ciascuna Autorità competente, per eventuali economie del servizio o minori spese nell'esecuzione dello stesso, e derivanti dalla riscossione del Bollino verde vengano accantonate per attività sinergiche ed affini quali, a titolo di esempio, bonus sociali per rinnovo caldaie, attività di manutenzione sugli impianti termici pubblici più obsoleti o impattanti, comunicazione e sensibilizzazione pubblica o altro, da definirsi con separato provvedimento di questa amministrazione regionale o, nelle more, stabilito dalle varie autorità competenti di intesa con l'Ufficio regionale competente, individuato nella Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia;
9. di ritenere le previsioni disposte vigenti ed efficaci a far data dalla pubblicazione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

ERI_DEL_2023_00007

**ALLEGATO 1****Tabella Unica: Valore e Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Valore del Bollino Verde In Euro	Tipo di rapporto controllo efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10≤P<35	1	20,00	Rapporto tipo 1
		35≤P<100	1	32,00	
		100≤P<350	1	99,00	
		P≥350	1	157,00	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10≤P<35	2	20,00	Rapporto tipo 1
		35≤P<100	2	55,00	
		100≤P<350	2	126,00	
		P≥350	2	208,00	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12≤P<35	2	28,00	Rapporto tipo 2
		35≤P<100	2	48,00	
		100≤P<350	2	126,00	
		P≥350	2	208,00	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	12≤P<35	2	27,00	Rapporto tipo 2
		35≤P<100	2	45,00	
		100≤P<350	2	87,00	
		P≥350	2	146,00	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	12≤P<35	2	34,00	Rapporto tipo 2
		35≤P<100	2	58,00	
		100≤P<350	2	116,00	
		P≥350	2	192,00	

Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$12 \leq P < 35$	4	54,00	Rapporto tipo 3
		$35 \leq P < 100$	4	91,00	
		$100 \leq P < 350$	4	190,00	
		$P \geq 350$	4	293,00	
Impianti cogenerativi	Microgenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	4	110,00	Rapporto tipo 4
		$50 \leq P_{el} < 1000$	2	165,00	
		$P_{el} \geq 1000$	2	251,00	
P – Potenza termica utile nominale P _{el} - Potenza elettrica nominale					